



### FAQ 03.03.2025

- 1. Quesito: il timbro sulla modulistica per la raccolta firme per le componenti di cui all'art. 1 comma 1, lett a), b) e c) dell'OM 42 del 30/01/25, va richiesto per ogni singolo ateneo presso il quale sono raccolte le firme?**

Le liste devono contenere il timbro di ogni Ateneo in cui le firme sono raccolte.

- 2. Quesito: Il timbro va posto sui fogli prima o dopo la raccolta firme?**

Sulla tempistica dell'apposizione del timbro si rimanda alla decisione di ogni singolo Ateneo: alla Commissione Elettorale locale del III Distretto devono pervenire, entro i termini indicati nell'Ordinanza, i modelli contenenti le firme dei sottoscrittori della lista raccolte in almeno 1/3 degli Atenei appartenenti al Distretto.

- 3. Quesito: si richiedono specifiche modalità con cui procedere a stampare il modulo 1.A? Nelle scorse tornate abbiamo stampato le pagine su foglio singolo, senza necessità di stampa fronte retro, depositando i plichi così raccolti senza pinzature o altro.**

E' necessario che chi sottoscrive nelle pagine successive alle prime possa avere contezza dei nominativi dei candidati, del contrassegno di lista e del timbro dell'università. Pertanto è parere dell'ufficio scrivente che i fogli siano stampati fronte-retro.

- 4. Quesito: all'interno della stessa O.M., all'art. 3 comma 3 si specifica: " [...] All'atto della presentazione delle liste e delle sottoscrizioni alle Commissioni elettorali locali, entro le ore 13:00 del 7 aprile 2025, gli elettori firmatari indicano anche gli eventuali rappresentanti di lista per ciascun ateneo del distretto [...] ". Negli anni passati abbiamo adempiuto a questa prescrizione consegnando un file Excel con indicati i nominativi e recapiti dei rappresentanti di lista per ciascun Ateneo.**

Non è stata predisposta modulistica specifica per l'indicazione dei rappresentanti di lista; ai sensi dell'ordinanza, all'atto della presentazione delle liste e delle sottoscrizioni alla Commissione elettorale locale, entro le ore 13:00 del 7 aprile 2025, gli elettori firmatari indicano anche gli eventuali rappresentanti di lista per ciascun ateneo del distretto. Trattandosi di operazione contestuale, l'elenco va presentato cartaceo e successivamente inviato a mezzo email, preferibilmente in formato word/excel.

- 5. Quesito: all'art. 3 comma 2 dell'Ordinanza Ministeriale n. 42 del 30.1.2025 si specifica di fornire la modulistica opportunamente compilata (Allegati 1.1. e 1A) completa di denominazione della lista e relativo simbolo. Negli anni precedenti abbiamo depositato la suddetta modulistica con frontespizi su cui abbiamo applicato, incollandoli, dei simboli in formato adesivo nello spazio predisposto in alto a sinistra, per una maggiore praticità.**

In merito all'apposizione del simbolo con adesivo, è parere dell'ufficio di sconsigliare tale pratica, a dispetto di ogni eventuale prassi precedente, perché potrebbe portare all'annullamento / nullità di quel modulo, con conseguente invalidità delle firme ivi contenute. L'uso di un adesivo non consente in alcun modo di identificare il momento in cui esso è stato apposto sul modulo e, di conseguenza, di dare prova del fatto che chi ha sottoscritto la lista l'abbia fatto conoscendo (oltre al nome dei candidati) il simbolo della lista, potendo non bastare la sua denominazione a identificarla in modo univoco o potendo il contrassegno contenere elementi grafici rilevanti per determinare la scelta di apporre o meno la propria firma. Per le modalità del deposito digitale del simbolo sarà data successiva comunicazione.



**6. Quesito: i candidati possono sottoscrivere le liste?**

In base alle regole generali del procedimento elettorale preparatorio, la rappresentatività delle liste di candidati concorrenti che partecipano a un'elezione deve essere dimostrata, nell'ambito del relativo corpo elettorale, attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti non candidati nella lista stessa. Vigé quindi il principio di «alterità» soggettiva tra candidati e sottoscrittori.

**7. Quesito: in riferimento al modulo di raccolta delle sottoscrizioni, nelle voci "corso di studi" e "università" bisogna inserire la dicitura completa oppure sono prese in considerazione anche le abbreviazioni?**

Gli acronimi possono essere usati, purché siano quelli in uso nelle stesse strutture, in modo da essere chiaramente identificabili.

**8. Quesito: le firme vanno raccolte con numero progressivo o possono essere raccolte separatamente presso ciascun ateneo?**

Il modulo raccolta firme studenti per collegio a) può essere usato separatamente presso ciascun ateneo, fermo restando che è necessario che chi sottoscrive nelle pagine successive alle prime possa avere contezza dei nominativi dei candidati, del contrassegno di lista e del timbro dell'università e che i fogli siano stampati fronte-retro. La documentazione così raccolta deve essere presentata alla Commissione elettorale locale in unico plico.

**9. Quesito: qual è il numero di ateneo da considerare per la soglia di 1/3 relativamente alla procedura di raccolta firme per specializzandi e dottorandi?**

Come da precisazioni ministeriali, per l'elezione del rappresentante degli iscritti ai corsi di specializzazione, le firme devono essere raccolte in almeno 21 atenei, mentre per l'elezione del rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, le firme devono essere raccolte in almeno 31 atenei.

**FAQ 13.03.2025**

**1. Quesito: i candidati possono sottoscrivere le liste?**

A rettifica di quanto indicato con le FAQ del 03.03.2025, si precisa che su indicazione del MUR, occorre fare riferimento al DPR 491/1997 ( regolamento CNSU ), precisamente l'art. 4, comma 7, *"Le liste dei candidati per l'elezione dei ventotto componenti di cui al comma 1 sono sottoscritte da un minimo di mille ad un massimo di millecinquecento studenti, con firme raccolte in almeno un terzo, arrotondato per eccesso, degli atenei presenti nel distretto e in un numero massimo, per ciascuna sede universitaria, che verrà stabilito con l'ordinanza di cui all'articolo 3, in base alla composizione dello stesso distretto. Le liste sono sottoscritte anche dai candidati e sono presentate da un elettore firmatario alla commissione elettorale locale di cui all'articolo 8 entro il trentesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni"*.

Pertanto sono ammesse anche le sottoscrizioni dei candidati.